

Richiesta di informazioni prima dell'avvio

- Natura e contenuto: verifica condotta segnalata, elementi di valutazione circa gli elementi portati all'attenzione dell'Autorità o rilevati di ufficio
- Contenuto: descrizione della segnalazione e/o allegazione della stessa/non vi sono particolari esigenze di riservatezza
- Continuo rapporto/dialogo con i principali professionisti/consistente flusso di richieste
- Obiettivo: verifica e chiarimento su condotta commerciale, distinzione fra disguidi (del singolo operatore, singolo evento) e pratiche commerciali

Impegni

- Termine di 30 gg da comunicazione: perentorio (Sent. CdS 4737/11) / sollecitatorio (TAR 2974/2010) / prassi Autorità
- Contenuto (quid pluris)/ no interruzione pratica o eliminazione profili contestati
- Inammissibilità (per pratiche manifestamente scorrette e gravi) / Inidoneità
- Ambito di applicazione: pubblicità versus condotte commerciali
- Potere dell'Autorità: elementi distintivi rispetto a disciplina di concorrenza (richiesta autorità: “può ottenere”, cessare/ modificare; no market test)
- Esatta individuazione/formulario (versione definitiva e consolidata degli impegni proposti)
- Valutazione impegni: nel provvedimento finale

Consulenza tecnica

- Strumento già previsto per PI
- Utilizzo maggiore
- Consulenza / Richiesta di informazioni
- Quando è necessario avere elementi di valutazione autonomi (un quid novi TAR) a fronte di studi, documenti forniti o altre fonti (specifiche caratteristiche di efficacia/ cosmetici, biodegradabilità)
- Garanzie procedurali/maggiore complessità del procedimento e proroga termini

Comunicazione risultanze istruttorie

- Non è prevista (solo comunicazione del termine di chiusura dell'istruttoria): lacuna? NO Tar n. 30421/2010
- Diversa natura e complessità del procedimento/esigenza di celerità
- Oggetto dell'accertamento: pratica commerciale, condotta nota del professionista
- Comunicazione di avvio: descrizione pratica che identifica con precisione i profili della condotta oggetto dell'indagine con una prima valutazione di scorrettezza
- Diritto di difesa adeguatamente assicurato
- Nel caso di condotta particolarmente complessa è sempre possibile formalizzare meglio la contestazione con estensione oggettiva/audizioni/comunicazioni alle parti